



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CORTE FEDERALE D'APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**

<b>Avv. Anna Maria Pitzolu</b>	<b>Presidente f.f. Relatore</b>
<b>Avv. Giuseppe Vincenzo Marino</b>	<b>Componente</b>
<b>Avv. Lorenzo Aureli</b>	<b>Componente</b>

**DECISIONE**

**SUL RECLAMO NEL PROCEDIMENTO CAF N. 2/2022**

proposto dal sig. Elia Matteo Simonetti, difeso dall'avv. Mattia Grassani,

**Avverso**

la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento indicato in epigrafe il 4 aprile 2022, comunicata e pubblicata il 5 aprile 2022, con la quale veniva irrogata al reclamante la sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art. 6.1.III del Regolamento di Giustizia FISE nella misura di € 3000,00 (tremila/00) e della sospensione ex art. 6.1.IV del medesimo Regolamento per n. 6 (sei) mesi da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall'attività agonistica, e la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 2.000,00.

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Il procedimento ha origine da un ricorso ex art. 48 Reg.G. del sig. Gommeren Hubertus Johannes, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della BG Sporthorses



International, trasmesso via PEC il 30 dicembre 2022, con il quale il medesimo, con il patrocinio dell'avv. Francesco Calabro, rappresentava di essere stato contattato dal sig. Simonetti nel gennaio 2021 al fine di ottenere la cessione di equidi sportivi in conto vendita. Le parti si accordavano per la vendita con patto di riservato dominio del cavallo Irish Coffee e per la vendita del cavallo Very Well Semilly, in relazione alla quale il sig. Simonetti si impegnava a corrispondere il prezzo pattuito.

Oltre ai predetti equidi, il ricorrente consegnava al sig. Simonetti anche altri 8 cavalli e precisamente: Chacco du Rouet, My Way, Donna Fugata, Gucci, Funky, Joey, Felix, Orlando Van Husterlo.

Assumeva il ricorrente che nessun corrispettivo gli veniva corrisposto dal sig. Simonetti.

Il 29 marzo 2021 il ricorrente chiedeva la restituzione di Irish Coffee, senza esito.

Nel mese di giugno 2021, non avendo rinvenuto i cavalli presso la struttura ove si sarebbero dovuti trovare, il ricorrente denunciava i fatti alla Questura di Parma.

Appreso che il cavallo Irish Coffee era stato intestato alla signora Michol Del Signore, nel luglio 2021 si rivolgeva a quest'ultima, la quale si dichiarava legittima proprietaria del cavallo.

Il 23 luglio 2021 il ricorrente presentava un esposto alla Procura FISE con riferimento alle vicende legate alla compravendita dei due cavalli Irish Coffee e Very Well Semilly.

Il sig. Gommersen, in proprio e nella predetta qualità, il 30 dicembre 2021 presentava il ricorso ex art. 48 Reg.G., chiedendo l'applicazione di un provvedimento cautelare e la condanna del sig. Simonetti.



Il 17 gennaio 2022 la Procura Federale comunicava alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione del procedimento per difetto della connessione soggettiva (con la Federazione) e funzionale (con l'attività sportiva/federale), ritenendo che esso si inserisse in un ambito prettamente commerciale e attenesse a profili meramente patrimoniali, connessi all'adempimento di una obbligazione contrattuale.

All'udienza del 1.3.2022 il Tribunale, acquisite le dichiarazioni e le conclusioni delle parti, ritenuto di non dover assumere d'ufficio ulteriori mezzi di prova, si riservava.

Con ordinanza del 30 marzo 2022, comunicata alle parti il giorno successivo, il Tribunale disponeva la sospensione del procedimento a motivo della complessità dell'accertamento finalizzato alla ricostruzione della posizione degli equidi nei ruoli FISE e FEI, della loro carriera sportiva, della loro provenienza e delle successive alienazioni. Il 4 aprile successivo emetteva la decisione impugnata.

Con il reclamo, trasmesso il 7 aprile 2022, il sig. Simonetti chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione della decisione, dichiararsi inammissibile/improcedibile il ricorso introduttivo; in via preliminare subordinata, dichiarare l'incompetenza del Giudice sportivo; nel merito, riformare la sentenza con proscioglimento dell'incolpato e annullamento delle sanzioni irrogate. Non venivano riportate, peraltro, le conclusioni rassegnate in primo grado, delle quali si chiedeva l'accoglimento. Chiedeva, altresì, la condanna del ricorrente ex art. 29 del Reg. G. per lite temeraria.



Con ordinanza del 9 aprile 2022 il Vice Presidente della Corte d'Appello Federale sospendeva l'esecuzione della decisione impugnata, fissando l'udienza di trattazione per il giorno 28 aprile 2022 con modalità da remoto.

Si costituivano ritualmente la Procura Federale, che chiedeva accertarsi l'infondatezza dei motivi di reclamo A e B ed allegava alla memoria due schede relative ai cavalli MY WAY e CHACCO DU ROUET, ed il ricorrente Gommersen, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società BG Sporthorses International, che ne chiedeva il rigetto.

All'udienza la Corte disponeva l'acquisizione delle schede cavalli depositate dalla Procura e l'eliminazione dal reclamo di talune frasi sconvenienti ed offensive nei confronti del Giudice di prime cure, come da verbale, con il consenso dello stesso Avv. Grassani. Il Collegio disponeva, altresì, l'acquisizione dalla Banca dati FISE, se presenti, delle schede relative a tutti i restanti cavalli considerati ai fini della decisione del Tribunale, nonché della scheda del sig. Gommeren e della società dal medesimo rappresentata, concedendo termine alle parti per presentare memorie all'esito dell'acquisizione delle informazioni e della documentazione. Con successivo provvedimento, all'esito dell'istruttoria veniva fissata nuova udienza di discussione al 19 maggio 2022.

All'udienza il Collegio non ammetteva i documenti presentati dalla difesa del sig. Hubertus Johannes Gommeren il giorno precedente, relativi al sig. Bart Gommeren, rilevandone la tardività ed irrilevanza ai fini della decisione, atteso che essi si riferivano a persona diversa dalla parte per nome e data di nascita.



L'avv. Grassani chiedeva la eliminazione di talune frasi, ritenute sconvenienti ed offensive, dalla memoria di costituzione del sig. Gommeren. Le parti concludevano come da atti e il Collegio si ritirava in camera di consiglio. All'esito dava lettura del dispositivo, che veniva comunicato alle parti.

### MOTIVI

Preliminarmente, con riferimento alla richiesta formulata in udienza dall'avv. Grassani di eliminazione delle frasi sconvenienti ed offensive dalla memoria del resistente, si sottolinea come la richiesta sia giunta dopo la prima udienza e ad istruttoria già conclusa. Nel merito, deve sottolinearsi che l'art. 89 c.p.c. deve essere letto unitamente al disposto di cui all'art. 598 c.p., il quale dispone, al primo comma, la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

La valutazione circa l'offensività dell'espressione deve tener conto anche dell'oggetto del processo, il quale, in alcuni casi, può giustificare la presenza, negli atti di parte, di un giudizio morale sulla condotta dell'avversario. In virtù delle considerazioni precedenti, tenuto conto che il difensore del resistente aveva già prestato in udienza il proprio consenso alla eliminazione delle parole riferite a contestazioni esplicite di reati contenute ai punti 1, 2 e 3 del verbale, la questione deve ritenersi risolta con la loro eliminazione.

\* \* \*



Preliminarmente deve essere trattata l'eccezione sulla carenza di giurisdizione del giudice sportivo nella materia introdotta con il ricorso ex art. 48 R.G., poiché essa attiene al potere di decisione del giudice adito.

L'eccezione è infondata.

Il fondamento dell'ordinamento sportivo e dei suoi assetti organizzativi è il supporto dell'attività sportiva, intesa come *“elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale”* (art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI). Le forme di tutela apprestate derivano dalla meritevolezza dell'interesse alla cura del benessere fisico ed alla formazione della personalità dell'individuo, all'educazione alla cooperazione ed alla sana e leale competizione.

In questo quadro, la giustizia sportiva si pone come strumento di tutela dell'eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo dell'attività sportiva nei termini dianzi indicati, il quale comprende non solo l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, ma anche i doveri di lealtà, correttezza e probità, espressioni del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost..

Tutti i comportamenti che violino i predetti principi *“comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale”* ricadono, pertanto, nell'ambito della tutela approntata dall'ordinamento sportivo con l'istituzione degli Organi di Giustizia.



Nel caso in esame, è stato portato all'attenzione degli Organi di Giustizia il comportamento tenuto da un tesserato per l'acquisto, la gestione e la cessione di cavalli da destinare a competizioni sportive.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare in altre occasioni che l'obbligo di comportarsi con correttezza e lealtà anche nella fase di compravendita e gestione dei cavalli destinati o da destinarsi a competizioni è sicuramente riferibile all'attività sportiva federale in ragione del ruolo fondamentale che assume il cavallo nel suo esercizio, al pari di qualsiasi atleta, nonché dell'affidamento ingenerato nei terzi dall'appartenenza del contraente al mondo sportivo federale. I comportamenti dei tesserati nell'ambito di rapporti di carattere patrimoniale, connessi all'adempimento di una obbligazione contrattuale, possono dunque configurare violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, laddove essi abbiano ad oggetto cavalli tesserati e partecipanti o destinati a partecipare a gare federali (cfr. decisione CAF n. 5/2018, confermata sul punto da CGS n. 68/2018; decisione n. 6/2020). In tali casi, infatti, sussiste un interesse della Federazione ad assicurare il rispetto dei principi richiamati nello svolgimento dell'attività federale, in relazione alla titolarità e disponibilità del cavallo che vi partecipa -effettivamente o potenzialmente, in quanto tesserato- ed al comportamento non conforme a buona fede del tesserato che ne ha acquisito la proprietà o disponibilità.

\* \* \*

Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di estinzione del giudizio in ragione del superamento del termine di novanta giorni per la decisione previsto dall'art. 56 Reg.G..



I termini processuali, a norma dell'art. 32.2. Reg.G., sono sospesi dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. Pertanto, i termini per il deposito della decisione di primo grado sarebbero decorsi non dalla trasmissione del ricorso, avvenuta il 30 dicembre 2021, ma dal 7 gennaio 2022, con la conseguenza che la decisione, intervenuta il 4 aprile 2022, è stata ampiamente resa nei termini, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità della sospensione dei termini disposta con separato provvedimento, anch'essa oggetto di contestazione, che deve ritenersi questione assorbita.

\* \* \*

Sempre per ragioni di ordine logico, deve essere trattato il motivo n. 4, con il quale il reclamante contesta la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in proprio e nella qualità, in quanto non tesserato, né affiliato FISE.

La doglianza è fondata.

L'art. 24.1. Reg.G., in analogia con l'art. 6, co.1, CGS, prevede che il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo spetti *“ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione”*. Nell'interpretazione del Collegio di Garanzia dello Sport, la norma riserva il diritto di accesso alla Giustizia sportiva ai soli tesserati e condiziona l'azione alla presenza di tale requisito al momento della proposizione dell'azione ed alla sua permanenza sino al momento della decisione *“venendo meno il «compromesso» che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato”* (decisione CGS, I sez., 17 luglio 2015, n. 26; decisione n. 65/2020; decisione CGS, S.U. 3 settembre 2015, n.39).



In altri termini, venuto meno il tesseramento, viene meno anche il rapporto che lega l'interessato alla federazione e lo vincola al rispetto delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. Né assumono rilievo ai fini della presente decisione le recenti perplessità emerse nell'applicazione del principio con riferimento alla legittimazione a impugnare la decisione da parte del soggetto incolpato e sanzionato il cui tesseramento sia venuto meno *medio tempore* (decisione n. 6/2020), in considerazione della permanenza degli effetti della decisione resa nei suoi confronti in caso di rinnovo del tesseramento.

Dall'istruttoria espletata è emerso che né il sig. Hubertus Johannes Gommeren, né la Società che egli rappresenta sono tesserati FISE. Ne consegue che essi non erano legittimati a presentare il ricorso ex art. 48 Reg.G., il quale deve essere dichiarato inammissibile.

All'accoglimento di tale motivo, inerente il rito e, in particolare, il diritto all'azione, consegue l'assorbimento dei restanti motivi di reclamo, con conseguente trasmissione degli atti del procedimento al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza, anche in ordine ai nuovi documenti acquisiti nel corso del procedimento.

In relazione alla complessità della vicenda e degli argomenti trattati, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello accoglie il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale n. 2/2022, pubblicata sul sito federale il 5 aprile 2022 e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara inammissibile il ricorso ex art. 48 del Regolamento di Giustizia FISE applicabile *ratione temporis* presentato dal sig. Hubertus Johannes Gommeren, nato nei



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Paesi Bassi il 1.4.1979, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della BG Sporthorses International, il 27 dicembre 2022.

Compensa le spese.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Motivazione deposita nei termini di cui al dispositivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 19-24 maggio 2022

#### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

**Presidente f.f. relatore**

**Avv. Giuseppe Vincenzo Marino**

**Componente**

**Avv. Lorenzo Aureli**

**Componente**